



COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 Del 31/07/2026	APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2026. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
-------------------------	--

L'anno duemilaventisei il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 11:07 e segg, nella casa comunale.
Alla I° convocazione in sessione Ordinaria partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge.

Risultano all'appello nominale:

Nr.	Cognome e Nome	Incarico	Presenza/Assenza
1	Domino Pietro	Consigliere	Presente
2	Blando Marilyn	Consigliere	Assente
3	Morici Maria Luisa	Consigliere	Presente
4	Cicala Elena	Consigliere	Presente
5	Monti Marianna	Consigliere	Presente
6	Martorana Gioacchino	Consigliere	Presente
7	Lo Cascio Marco	Consigliere	Presente
8	Giustino Mariangela	Consigliere	Presente
9	Fontana Salvatore	Consigliere	Presente
10	Lo Cascio Vincenzo	Consigliere	Presente
11	Martorana Marco	Presidente	Presente
12	Martorana Paolo Francesco	Consigliere	Presente
13	Curvato Maria	Consigliere	Presente
14	Guglielmo Fabiana	Consigliere	Assente
15	Martorana Giuseppa Maria Gabriella	Consigliere	Assente
16	Bisconti Salvatore	Consigliere	Assente

Totale Presenti: 12

Totale Assenti: 4

Si da atto della sussistenza del numero legale.

Presiede il Cons. Marco Martorana, nella sua qualità di Presidente

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Comparetto Piera Letizia

La seduta è pubblica.

Il Presidente passa all'esame dell'ultima proposta all'o.d.g., oggetto di una integrazione urgente e riguardante l'approvazione tariffe taxa rifiuti anno 2026.

Esponde la proposta il Funzionario Responsabile, Dott.ssa Gabriella Bongiovanni che spiega come attraverso le tariffe vengano recuperati i costi della gestione integrata. I costi vengono ripartiti tra utente domestiche e non, secondo il nuovo metodo imposta da ARERA. Chiarisce che l'urgenza di inserimento all'o.d.g. dell'odierna seduta si spiega con la scadenza di approvazione delle tariffe fissata entro il 31 di luglio, senza dimenticare che l'ARERA ha dato parere favorevole soltanto in data 23 luglio.

Il Presidente pone in votazione la proposta a oggetto: "Approvazione tariffe taxa rifiuti anno 2026".

Con la seguente votazione, espressa nei modi di legge dagli 12 consiglieri presenti e votanti:

favorevoli	9
contrari	3 (Conss. P. Martorana, Curvato e Morici)
astenuti	0

Il Consiglio Comunale approva.

Si pone in votazione l'immediata esecutività

Con la seguente votazione, espressa nei modi di legge dagli 12 consiglieri presenti e votanti:

favorevoli	9
contrari	3 (Conss. P. Martorana, Curvato e Morici)
astenuti	0

Il Consiglio Comunale delibera di dotare il presente atto della clausola dell'immediata esecutività.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione del punto e chiusa la seduta. Ore 12:20



COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

PROPOSTA CONSIGLIO COMUNALE
N. 40 DEL 23/07/2026

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2026.
--

Il Responsabile del Settore V Tributi e Demografici

Dato atto che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, la sottoscritta non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse e che non sussistono cause di inconferibilità e di incompatibilità a proprio carico, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 8 aprile 2013, n. 39, in relazione al presente atto.

Sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione

“APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2026”.

Dato atto che la sottoscritta non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse e che non sussistono cause di inconferibilità e di incompatibilità a proprio carico, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 8 aprile 2013, n. 39, in relazione al presente provvedimento.

Premesso che:

- l'art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha istituito dal 01.01.2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);
- l'art. 1 comma 738 della legge n° 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della TARI.

Visti i commi da 641 a 668 e 683 e ss. della citata Legge n. 147, che contengono la disciplina della Tari.

Dato atto che in base alla richiamata normativa nazionale e alle previsioni di cui al nuovo Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti Tari, approvato con propria deliberazione nr. 4 del 20 gennaio 2023:

- la tassa è dovuta da chiunque possieda e detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;
- le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- la tassa è applicata e riscossa dal Comune ed il relativo gettito deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

- le tariffe si dividono in “domestiche” la cui determinazione tiene conto della superficie imponibile dell’abitazione e del numero degli occupanti e “non domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie di attività precedentemente utilizzate per la Tares.

Visto l’art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 27/12/2013 in base al quale nella determinazione delle tariffe il Comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).

Richiamato, in particolare l’art. 8 del DPR n. 158/1999 il quale dispone che ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche.

Dato atto che:

- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamate:

- la Deliberazione ARERA nr. 397/2025/R/rif del 5 agosto con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029;
- la Determinazione ARERA 1/2025/DTAC del 7 novembre 2025 sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative di trasmissione all’Autorità;

Richiamato l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

Tenuto conto che nel territorio del Comune di Ficarazzi è presente e operante la SRR Palermo Area Metropolitana, società per la regolamentazione del servizio rifiuti, che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019.

Richiamata la nota assunta al protocollo 15121 del 23.07.2026 con la quale la SRR competente ha trasmesso la validazione dei documenti componenti l'aggiornamento del PEF 2026/2029 predisposti dal Comune di Ficarazzi, ed il relativo Pef finale validato;

Preso atto che è in corso l'iter di presa d'atto/ approvazione del Piano Economico Finanziario validato per la gestione integrata dei rifiuti, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-3 definito da ARERA, il cui ambito di applicazione è il periodo 2026-2029, e che in particolare espone per il **2026** un costo complessivo di euro 2.423,78;

Visto l'art. 3, comma 5 quinquies del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 15/2022, nel testo recentemente modificato dall'art. 43, comma 11, D.L. n. 50/2022, secondo cui *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione"*.

Considerato che:

- gli enti locali deliberano le tariffe entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione delle tariffe TARI, in conformità al Piano Economico Finanziario;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15/2022, consente ai Comuni di approvare tariffe e PEF entro termini differiti (30 aprile);
- **la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha, ulteriormente, prorogato al 31 luglio il termine per l'approvazione dei PEF e delle tariffe TARI;**
- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 prevede l'obbligo di trasmissione telematica delle deliberazioni tariffarie al MEF;
- l'art. 1, comma 666, della Legge n. 147/2013 conferma l'applicazione del tributo provinciale per la tutela ambientale;
- l'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 stabilisce la misura del tributo provinciale, pari al 5%, salvo diversa determinazione dell'ente competente

Visto l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n.147, secondo cui le tariffe deliberate dall'Ente devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Dato atto che a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono state introdotte, con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

a) €0,10 euro/utenza per la componente UR1a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

b) €1,50 euro/utenza per la componente UR2a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Dato atto altresì, che le componenti perequative di cui sopra, sono dirette ad alimentare la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) e dovranno trovare specifica collocazione nel prospetto riassuntivo TARI, con riferimento ad ogni singola utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Preso atto inoltre:

del DPCM del 21 gennaio 2025, nr. 24 recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate.

dei contenuti della deliberazione ARERA n.133/2025 del 1° aprile 2025, emanata in attuazione del DPCM, per cui la componente perequativa fissa, stabilita in 6 euro/utenza, da richiedere a tutte le utenze domestiche e non domestiche, già con riferimento all'anno 2025 e che tale componente dovrà alimentare un fondo perequativo nazionale, gestito dalla CSEA, la cassa di ARERA, costituito per provvedere all'erogazione dei bonus sociali agli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate), pari al 25% dell'importo dovuto a titolo di TARI/Taric per ciascuna annualità.

Che la componente UR3 applicata nei documenti di riscossione emessi nel 2026 dovrà essere rendicontata alla CSEA, unitamente alle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti nei documenti emessi nel 2026, con la dichiarazione relativa all'anno di fatturazione 2026 da inviare alla CSEA entro il 31.01.2027.

Richiamato l'art. 251, comma 5, D.Lgs. n.267/2000 che, con riferimento agli Enti in dissesto quali questo Comune, recita testualmente: *"per il periodo cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio stabilmente equilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio"*.

Considerato che:

· il Servizio Tributi ha predisposto una proposta tariffaria, sulla base dell'aggiornamento del PEF 2026-2029, per l'anno 2026 nel rispetto del principio di integrale copertura dei costi (allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale);

· continua ad applicarsi il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del d.lgs. 30/12/1992, n. 504 (art. 1, comma 666 della legge 27/12/2013, n. 147);

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario Economico tra utenze domestiche e non, come segue:

- 87 % a carico delle utenze domestiche;
- 13 % a carico delle utenze non domestiche;

Dato atto che i costi complessivi per lo svolgimento del servizio sono quelli indicati e classificati nel PEF pluriennale (2026-2029) riferimento costi anno 2026, approvato con deliberazione consiliare nr del per un totale complessivo di euro 2.421.158,00, e redistribuiti in costi fissi CF per un importo di euro 780.760,16 e costi variabili CV per un importo di euro 1.640.397,39, al fine della suddivisione

della tariffa in quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti ed in una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

Dato atto che, ai sensi della normativa vigente, l'Ente Locale ripartisce tra le categorie di utenza "domestica" e "non domestica" l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri nazionali e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad euro è suddiviso in euro riferibili alle utenze "domestiche" ed in euro riferibili alle utenze "non domestiche", mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, pari ad euro è suddiviso in euro attribuibili alle utenze "domestiche" ed euro a quelle "non domestiche".

Ritenuto, ai fini della determinazione delle tariffe, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, il quale consente ai Comuni, nelle more della revisione del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, di utilizzare i coefficienti di cui alle tabelle dell'Allegato 1 con possibilità di variazione fino al 50 per cento in aumento o in diminuzione rispetto ai valori minimi e massimi,

nonché di prescindere dall'applicazione dei coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b, adottando coefficienti differenziati, come indicati nell'Allegato A al presente provvedimento, al fine di garantire una maggiore equità del prelievo e di favorire, in particolare, le famiglie numerose.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, in coerenza con i criteri stabiliti dall'art. 4 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla richiamata deliberazione ARERA.

Evidenziato che la misura della TARI giornaliera è determinata sulla base della tariffa annuale del tributo, rapportata ai giorni di effettiva occupazione o detenzione, con applicazione di una maggiorazione pari al 100 per cento, come previsto dal vigente Regolamento TARI.

Vista la tabella delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2025 (**Allegato A**), per le utenze domestiche e non domestiche, finalizzata ad assicurare in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario.

Visto il comma 666 dell'art. 1 della legge 147/2013 che fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA), fissato dalla Città Metropolitana di Palermo nella misura del 5% del prelievo.

Preso atto che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Rilevato, infine, che, ai sensi dell'art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. n. 201 del 2011, i Comuni sono tenuti ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della loro pubblicazione nel sito

informatico www.finanze.gov.it., pubblicazione da effettuarsi entro il termine ordinariamente del 14 ottobre.

Ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2026, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-3 di ARERA, in base ai coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd), applicati in relazione all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare, come indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto l'art.42 del D.Lgs. n.267/2000.

Dato atto che sulla presente proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli resi, ai sensi degli artt. 49 e 147 del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Settore Tributi in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Dato atto che la presente proposta deve essere trasmessa all'Organo di Revisione Economico-Finanziario per l'acquisizione del relativo parere di competenza ex art. 239, comma 1, lett. b), n. 7 del D.Lgs. n.267/2000.

PROPONE

1. Di dichiarare le premesse parte integrante della presente proposta di deliberazione,
2. **Di approvare** le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARI" anno 2026 come risultanti da prospetto allegato (**Allegato A**), dando atto della validazione del PEF per l'anno 2026, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA).
3. **Di dare atto** che l'ammontare dei costi del servizio integrato rifiuti imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad euro 780.760,16 è suddiviso in euro 679.261,34 riferibili alle utenze "domestiche" ed in euro 101.498,82 riferibili alle utenze "non domestiche", mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, pari ad euro 1.640.397,39 è suddiviso in euro 1.427.145,73 attribuibili alle utenze "domestiche" ed euro 213.251,66 a quelle "non domestiche".
4. **Di dare atto** che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura deliberata dalla Città Metropolitana di Palermo pari al 5%.
5. **Di dare atto** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dall'01 Gennaio 2026.
6. **Di dare** mandato al responsabile del Settore Tributi di porre in essere tutti i provvedimenti e le attività consequenziali alla presente, compresa la pubblicazione del relativo provvedimento deliberativo sul portale del Federalismo Fiscale nei termini di legge.
7. **Di dichiarare** la successiva deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, attesa l'imminente scadenza del termine di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta ad oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2026. dotata dei prescritti pareri favorevoli

Visto il parere favorevole reso con Verbale n. 42/2026 dall'Organo di Revisione Economico-Finanziario

Con la seguente votazione, espressa nei modi di legge dagli 12 consiglieri presenti e votanti:

favorevoli	9
contrari	3 (Conss. P. Martorana, Curvato e Morici)
astenuti	0

DELIBERA

Di approvare la proposta a oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2026. che, allegata. forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di dichiarare, come da votazione successiva di cui al verbale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le ragioni in proposta.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Domino Pietro  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa	Dott. Marco Martorana  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa	Dott.ssa Comparetto Piera Letizia  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line

CERTIFICA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell' art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni .

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Comparetto Piera Letizia 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/07/2026 ai sensi dell'art. 12.

- Comma 1 (trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione)

X Comma 2 (immediatamente esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Comparetto Piera Letizia 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa